PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI SOSPENSIONE DI PROCEDURE ESECUTIVE PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LOCATARI E DI COPERTURA ASSICURATIVA PER LE IMPRESE NAZIONALI DI TRASPORTO AEREO

Art. 2

Proroga del termine della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo

Il termine di cui al decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, recante disposizioni urgenti per il trasporto aereo, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 413, e' prorogato sino al 31 marzo 2002. Per il periodo dal 1 gennaio al 31 marzo 2002 lo Stato italiano presta garanzia di cui al decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 413, previa corresponsione di un premio, da parte delle imprese di trasporto aereo nazionali di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge e da parte delle imprese di gestione aeroportuale, cosi' determinato:

a) gestori di linee aeree:

1) in caso di copertura di un massimale da 50 milioni di dollari statunitensi fino a 150 milioni di dollari statunitensi: premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato per viaggio; dal 1 febbraio 2002 il premio e' aumentato a 0,40 dollari statunitensi per passeggero trasportato per viaggio;

2) in caso di copertura di un massimale oltre 150 milioni di dollari statunitensi fino a 1 miliardo di dollari statunitensi: premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato per viaggio;

3) in caso di copertura di un massimale oltre 1 miliardo di dollari statunitensi: premio di 0,25 dollari statunitensi per passeggero trasportato;

b) gestori di servizi aeroportuali:

1) in caso di totale assenza di assicurazione commerciale, per la copertura fino al massimale esistente prima dell'11 settembre 2001: premio minimo pari al 50 per cento del premio annuo complessivo di polizza;

2) in caso di copertura parziale disponibile sui mercati commerciali, per la copertura della differenza fino ai limiti esistenti prima dell'11 settembre 2001: premio minimo pari al 33 per cento del nuovo premio aggiuntivo richiesto dal mercato commerciale per la copertura parziale;

c) esercenti attivita' di cargo: la copertura di attivita' di cargo e' soggetta ad un premio

minimo non inferiore al 50 per cento del premio annuo complessivo della polizza prima dell'11 settembre 2001. Il premio si applica retroattivamente ai beneficiari della garanzia con decorrenza 27 novembre 2001 in misura pari a quanto stabilito per il mese di gennaio 2002. 1-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro delle attivita' produttive, sono stabilite le modalita' di attivazione della garanzia e della corresponsione dei premi

Versione in vigore dal 28 febbraio 2002, non più in vigore dal 26 maggio 2002 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga di termini in materia di sospensione di procedure esecutive per particolari categorie di locatari e di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo
Estremi	Decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-di-termini-in-materia-di-sospensione-di-procedure-esecutive/art-2-proroga-del-termine-della-copertura-assicurativa-per-le-imprese/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it